

Avv. Prof. MARIO ALBERTO QUAGLIA
Avv. PAOLO F. GAGGERO
Avv. ROSA PELLERANO
Avv. YANESSA PERDELLI
Avv. ELENA AVOLIO
Avv. SILVIA BATTISTELLA
Dott. FEDERICO LERTORA

16121 GENOVA - VIA ROMA, 4/B
TEL. 010 565814 - 010 560488
TELEFAX 010 540105
E-MAIL: info@studioquagliagaggero.it

Genova, 2 dicembre 2022

E
COMUNE DI VADO LIGURE
Protocollo N.0026078/2022 del 02/12/2022
Class. : 5.3 «PARERI E CONSULENZE»

Spett.le
Comune di Vado Ligure
Piazza S. Giovanni Battista, 5
17047 VADO LIGURE (SV)

C.a. Sig. Sindaco Dott. Monica Giuliano, Segretario Generale Dott. Piero Araldo e Responsabile Servizio Urbanistica Arch. Alessandro Veronese.

Oggetto: Contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lett d-ter), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. (e art. 38, comma 6 bis, 6 giugno 2008, n. 16 e s. m.) e procedimenti speciali in variante urbanistica.

Affido alle seguenti considerazioni il parere che mi è stato richiesto – nel contesto del più ampio incarico professionale relativo ai procedimenti attualmente *in itinere* presso la Regione Liguria volti all’ampliamento di due discariche private presenti nel territorio comunale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. (c.d. P.A.U.R. – «*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*», previsto dalla legge per le opere soggette a V.I.A. regionale) – circa i rapporti tra tali procedimenti in corso e l’istituto del contributo straordinario per le varianti urbanistiche, previsto e

disciplinato dall'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m. e, in Liguria, dall'art. 38, comma 6 bis, della legge regionale n. 16 del 2008 e s.m..

L'approfondimento giuridico viene sollecitato alla luce del fatto che la Società promotrice di uno dei due procedimenti (segnatamente quello per l'ampliamento dell'impianto in località Bossarino, dedicato allo smaltimento di rifiuti speciali), ha fatto pervenire un autorevole parere legale dove si contesta sia nell'*an* che nel *quantum* (peraltro allo stato non ancora formalmente deciso, ma già oggetto di una perizia estimativa commissionata dall'Amministrazione comunale e resa dal Consulente incaricato) la debenza nel caso di specie del contributo *de quo*, che per legge (v. art. 38 della legge regionale n. 16 del 2008) va corrisposto «*in unica soluzione al momento del rilascio del titolo edilizio*» (e quindi, nel caso, prima della definizione del procedimento di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, che ha anche valenza di titolo edilizio per l'esecuzione dell'intervento progettato; v. commi 1 e 7).

1. Letto con attenzione l'autorevole parere pervenuto, e ricordato come – ovviamente (altrimenti *nulla quaestio* sul punto) – il procedimento di che trattasi (così come l'altro in corso per la discarica di rifiuti urbani in località Boscaccio, che ha analoghi connotati) implichi, se di esito positivo, un effetto anche di variante urbanistica rispetto al vigente S.U.G. comunale ai sensi dell'art. 208 dello stesso d.lgs. n. 152 citato (infatti è pacifico che il progetto presentato non sia compatibile con la pianificazione vigente), non pare peraltro che gli argomenti addotti, sebbene abilmente esposti, possano condurre all'auspicata esenzione dal contributo *de quo*.

2. Giova premettere come le argomentazioni giuridiche addotte a sostegno delle conclusioni raggiunte nel parere trasmesso si articolino in una prima parte di ordine più generale volta a contestare, di fondo, l'applicabilità dell'istituto *de quo* al caso di specie (vista la peculiarità del procedimento di

approvazione e di variante, che non vede una vera e propria adozione da parte del Comune, ma che è perfezionato dalla Regione, sia pure con un pronunciamento endoprocedimentale consiliare del Comune ed una sua necessaria partecipazione alla relativa, obbligatoria, Conferenza di Servizi), ed in una seconda parte dove si contesta comunque anche il criterio di quantificazione adottato dal perito del Comune nella stima ad oggi resa disponibile.

3. Quanto al primo segmento, intuitivamente più attinente alle competenze dell'esponente (a fronte del secondo, più di ordine tecnico-estimativo), giova ricordare preliminarmente come il contributo straordinario, dovuto al momento del rilascio del titolo edilizio (e, quindi, solo laddove il privato si avvalga in concreto della variante urbanistica) per i casi in cui l'intervento assentito sottenda una previa modificazione puntuale della pianificazione territoriale comunale, sia stato introdotto quale istituto generale nel T.U. sull'edilizia, approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, dall'art. 17, comma 1, lett. g), della legge 31 dicembre 2014, n. 164 (poi modificato dall'art. 10, comma 1, lett. g), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120).

Trattasi di istituto peraltro già conosciuto (seppure con tratti non identici) nella prassi e nella legislazione pregresse, come acutamente ricordato dall'autorevole legale della Società istante, tanto da giungere anche già all'attenzione della Corte Costituzionale, oltre ad essere stato oggetto di noti pronunciamenti del G.A., appunto anteriori alla sua introduzione in via generale (segnatamente quanto al Piano Regolatore di Roma, dove era stato coniato un meccanismo di contribuzione similare; v. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545, che riforma T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. II, 4 febbraio 2010, n. 1524; v. anche, appunto, la questione di costituzionalità sollevata con Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3167, definita dalla Corte Costituzionale con Sentenza di inammissibilità n.

209 del 17 luglio 2017; v. anche, da ultimo, sempre sul P.R.G. di Roma, Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2021, n. 583).

L'istituto *de quo*, sebbene appunto relativamente recente nel suo divenire di carattere generale, vede peraltro già la presenza di significativi approfondimenti giurisprudenziali, che consentono di tratteggiarne con sufficiente approssimazione i contorni e l'ambito di applicazione (e, quindi, di fornire all'Amministrazione in indirizzo i richiesti chiarimenti operativi).

In particolare, senza dilungarsi in inutili dissertazioni teoriche, per quanto qui rileva è sufficiente osservare come:

- a) l'istituto del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001 (e, in Liguria, all'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2008) secondo l'opinione prevalente e da preferire è uno strumento di carattere perequativo (così Cons.Stato, Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2382, che lo designa come «*contributo straordinario perequativo*», e T.A.R. Piemonte, Sez. II, 2 marzo 2021, n. 227, che lo definisce «*contributo perequativo*»; v. anche, sebbene sull'istituto primigenio del P.R.G. di Roma e muovendo critiche, la citata Ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3167, dove si legge «*L'obbligazione pecuniaria citata, ha un senso solo se connessa al principio di perequazione. Poiché l'amministrazione nel perseguimento di una corretta ed imparziale pianificazione del futuro assetto del territorio, genera, per alcuni proprietari, rilevanti valorizzazioni rispetto ad altri, è equo che i proprietari beneficiari restituiscano, quanto meno in parte, il plus valore a favore del territorio, così che anche gli altri proprietari ne possano indirettamente beneficiare. Le esigenze di restituzione, in sintesi, devono essere quelle proprie dei proprietari non beneficiari, in funzione perequativa, non già quelle dell'amministrazione quale compenso o contributo per la generazione del beneficio*»). vale a dire - per riprendere la corrispondente voce in Treccani - preordinato a «*ripartire equamente, distribuire con maggiore equità, in modo da eliminare disparità e*

sperequazioni» il valore economico indotto dalla variante urbanistica puntuale sottesa all'intervento assentito.

Quindi, sebbene disciplinato nel contesto dell'articolo di legge del T.U. sull'Edilizia dedicato in generale al contributo di costruzione, la sua funzione non è certo principalmente quella, propria in massima parte del contributo, di ovviare monetariamente al carico urbanistico indotto dall'intervento edilizio in variante (che, infatti, sconta anche integralmente i normali contributi di costruzione, a seconda della sua destinazione ed estensione), ma quella - di giustizia distributiva, di conio aristotelico - di svolgere una funzione perequativa in ordine al valore economico indotto dalla variante, con una parziale redistribuzione in servizi o opere alla collettività (sul distinguo, v. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2382, par. 7.3.).

D'altro canto, tale circostanza è confermata plasticamente dal fatto che il parametro di riferimento per quantificare il contributo *de quo* è, per legge, soltanto il «*maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga*», aspetto intuitivamente tutt'altro che significativo in termini di carico urbanistico cagionato dall'intervento (ma, invece, dirimente quanto, appunto, alla ricchezza indotta dalla variante urbanistica, per scelta legislativa perequativa da ripartire in parte con la collettività);

- b) il contributo straordinario è un istituto di carattere generale valevole per ogni ipotesi di variante urbanistica puntuale (Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2382), addirittura anche se di iniziativa pubblica (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 2 marzo 2021, n. 227);
- c) coerentemente con quanto *sub b)*, il contributo straordinario è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi di variante al Piano conseguita mediante procedimenti speciali connotati dalla fisiologica possibilità (per l'interesse anche pubblico sotteso) di apportare varianti ai Piani, quali in particolare lo S.U.A.P. (v. Cons.Stato, Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2382, che conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 aprile 2018, n. 382);

d) nella prassi operativa, per quanto possa rilevare (ovviamente solo marginalmente, a fronte della di certo più significativa giurisprudenza, peraltro in linea sul punto), si riscontra un precedente in cui proprio la Regione Liguria, nel definire un procedimento speciale esattamente quale quello in esame (vale a dire un P.A.U.R. ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006), avrebbe formalmente imposto al soggetto istante il versamento del contributo *de quo*. La circostanza risulta dalla recente Sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 3 marzo 2022, n. 176, inerente l'approvazione in variante ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 di un impianto di smaltimento rifiuti nel Comune di Vezzano Ligure.

4. E' quindi in tale quadro di precedenti, e di principi, che va correttamente analizzata la fattispecie in esame, onde verificare se siano o meno condivisibili le ragioni esimenti addotte dalla Società istante al fine di sottrarsi al pagamento del contributo *de quo*.

Al riguardo, in estrema sintesi, le argomentazioni rese a supporto di tale conclusione sono:

- a) il contributo straordinario avrebbe *«funzione sinallagmatica nell'ambito di uno scambio tra incremento di valore dell'area assentita dal Comune su richiesta dell'interessato e relativa remunerazione contributiva del c.d. contributo straordinario»*, talché lo stesso sarebbe *«dovuto solo se ed in quanto il Comune sia titolare del potere di disporre la variante e, ritenendo che la relativa proposta sia di interesse pubblico, lo assenta verso il pagamento di una somma di denaro»*;
- b) il contributo sarebbe *«un semplice scambio economico per remunerare l'assentimento della variante»* tra il privato interessato ed il Comune, talché *«il campo di applicazione dell'art. 16.4 lett. d-ter) è dunque rigorosamente circoscritto alle ipotesi che il privato richieda un intervento che solo al Comune compete di assentire per il tramite di Variante o deroga allo strumento urbanistico»*;

- c) si opporrebbe, nel caso, all'applicabilità del contributo, oltreché il non ricorrere di quanto *sub a)* e *b)* (perché nella fattispecie sarebbe la Regione a disporre la variante), l'impossibilità di ritenere il medesimo dovuto «*per qualsiasi variante dello strumento urbanistico si rendesse necessario ai fini della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, venendo meno la funzione di scambio di cui all'art. 16.4, lett. d-ter)*», con la conseguenza che «*la pretesa creditoria sarebbe nei confronti del semplice incremento di valore del bene e avrebbe dunque una manifesta natura fiscale, non ammissibile in mancanza di una norma statale che la giustifichi*»;
- d) infine, osterebbero al contributo la peculiare natura e l'oggetto tipico del procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 27 *bis* e 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in cui la variante è correlata all'approvazione di un'opera che per legge è (anche) di pubblico interesse, tanto da prevedere appunto la legge che la sua approvazione possa avvenire in variante, oltreché essere assistita da dichiarazione di pubblica utilità.

5. La ricostruzione così resa, e le conclusioni raggiunte, non paiono, a sommo avviso dello scrivente, condivisibili, né in linea di principio, né nei relativi esiti.

Al riguardo, si può prescindere dall'approfondire il ruolo comunale nel procedimento conferenziale *de quo*, così come dal notare l'aporia presente nel ritenere che - nei casi ordinari - «*solo al Comune compete di assentire la variante*» urbanistica (decisione che invece è anche, ed anzi in massima parte, di competenza, regionale, secondo il noto modello dell'atto complesso ineguale), visto che a non essere obiettivamente condivisibile è l'individuazione della ragione di fondo sottesa al contributo straordinario di cui agli artt. 16, comma 4, lett. *d-ter)*, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 38, comma 6 *bis*, della legge regionale n. 16 del 2008, che - come visto - non è, secondo quanto sostenuto, di scambio sinallagmatico, quasi a "commercializzare" la variante (pur con la mitigazione data dalla necessaria

dichiarazione di interesse pubblico *ex art. 16* citato) – prospettiva tra l'altro negata dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 9 aprile 2019, n. 115), ma, come sopra sottolineato, un intento di carattere perequativo, essendo, in caso di variante puntuale, *«equo che i proprietari beneficiati restituiscano, quanto meno in parte, il plus valore a favore del territorio, così che anche gli altri proprietari ne possano indirettamente beneficiare. Le esigenze di restituzione, in sintesi, devono essere quelle proprie dei proprietari non beneficiati, in funzione perequativa, non già quelle dell'amministrazione quale compenso o contributo per la generazione del beneficio»* (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3167).

Tale considerazione di fondo, debitamente considerata, osta in radice alle conclusioni rese dalla Società nel parere prodotto.

Infatti, tale esigenza perequativa avvertita dal legislatore e sottesa alla norma di riferimento sussiste a prescindere da quale sia lo specifico strumento giuridico procedimentale attraverso il quale si perviene alla variante urbanistica puntuale richiesta dal privato per il suo legittimo interesse, parimenti privato, e che sola – se approvata - gli consente di dar luogo ad un intervento edilizio prima precluso, con l'effetto di aumentare il valore della sua proprietà, quanto a prospettive di alienazione o redditività.

Ed in effetti, in tale prospettiva, non si vede la ragione per operare distinguo, a parità di variante puntuale richiesta da un privato ed accordatagli, per il fatto di giungervi con uno o con un altro procedimento, il che si porrebbe anche in contrasto sia con i principi di uguaglianza e ragionevolezza *ex art. 3* Cost., sia – soprattutto - con la già sottolineata riconosciuta portata generale dell'istituto *de quo*, per tale ragione reputato pertinente ed applicabile dalla giurisprudenza proprio anche con riferimento a procedimenti speciali caratterizzati da varianti semplificate (v. Cons.Stato, Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2382, che conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 aprile 2018, n. 382, in tema di procedimento di S.U.A.P. in variante).

Né può sostenersi che il contributo straordinario non sarebbe dovuto in ordine ad opere che, per legge, siano considerate anche di interesse

pubblico, potendo le stesse - in quanto tali - essere approvate in variante e dichiarate di pubblica utilità, visto:

- a) il mancato distinguo sul punto nella norma di riferimento, circostanza rilevante, unitamente alla già sottolineata portata generale dell'istituto *de quo*, secondo il noto principio *ubi lex dixit voluit, ubi noluit taquit* (tesi a cui aderisce Cons.Stato, Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2382, dove si legge testualmente «*del resto, nella disciplina dell'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, invocata dall'appellante, risulta assente una espressa previsione in ordine all'esclusione dell'applicabilità al procedimento Suap del prelievo contributivo, necessaria al fine di ritenere integrato il criterio di specialità*»);
- b) la pacifica applicabilità, secondo il chiaro disposto dello stesso art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, del contributo *de quo* anche alle opere assentite (non solo in variante ma pure) in deroga rispetto al Piano urbanistico *ex art.* 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, per loro natura connotate da interesse pubblico e proprio in quanto tali assentibili in deroga;
- c) la già sottolineata generalità dell'istituto e la sua conseguente riconosciuta applicabilità anche in quei casi in cui il procedimento di approvazione, proprio in forza di una riconosciuta valenza di interesse pubblico sottesa alla scelta legislativa, ha natura e disciplina sia speciale e può apportare varianti semplificate (quali lo S.U.A.P.; v. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2382). Il che è del resto confermato, quanto alla prassi ligure e della Regione Liguria in particolare, dal già citato precedente di cui alla Sentenza T.A.R. Liguria, Sez. II, 3 marzo 2022, n. 176, inerente ad un impianto di smaltimento approvato proprio ai sensi del medesimo art. 27 *bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006 attivato nel caso di specie;
- d) non ultimo, il fatto, notorio, che pure le opere private normativamente qualificate, come avviene nel caso qui in esame, di

interesse pubblico ben possono dar luogo a salienti arricchimenti per il privato interessato, talché – nell'ipotesi di variante puntuale ad esse preordinate – sussiste comunque (e quali che siano il procedimento di approvazione ed i relativi effetti) la più volte sottolineata *ratio* perequativa sottesa all'istituto di cui si discute.

In definitiva, né la peculiarità del procedimento, né lo specifico oggetto dell'intervento per cui si domanda la variante urbanistica possono indurre ad escludere, nel caso, la normale applicazione del contributo *de quo*, in quanto ordinariamente dovuto, quale istituto di carattere generale, per tutte le varianti puntuali sottese ad interventi privati, tanto più se promosse ad istanza di parte.

Il che pare sufficiente a confutare anche l'obiezione avanzata circa la pretesa natura tributario-impositiva del contributo in questione, se così inteso, in assenza di una norma di legge legittimante *ex art. 23 Cost.*, riscontrandosi invece la presenza – quale disposizione di legge statale atta a legittimare la pretesa - dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, correttamente interpretato, da ritenersi sufficiente al riguardo (in argomento, T.A.R. Veneto, Sez. II, 18 luglio 2017 n. 692, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter), e comma 5, d.P.R. n. 380/2001, per contrasto con gli artt. 3, 23, 42 e 117, Cost. e con l'art. 1 CEDU, poiché *“la norma, alla luce della ratio volta a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in una comparazione tra gli interessi privati e la tutela di beni di sicuro rilievo costituzionale, quali l'ambiente ed il paesaggio, appare ... rientrare nell'ambito della discrezionalità del legislatore senza che emergano profili di violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.”* e *“pur non raggiungendo un livello di dettaglio sufficiente ad essere autoapplicativa e pur necessitando di un'attività integrativa da parte della Regione e dei Comuni, rispetta comunque la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., in quanto consente di individuare gli elementi fondamentali ed*

essenziali della prestazione dovuta circoscrivendo sufficientemente le potestà pubblicistiche di carattere applicativo”).

6. Così verificata la effettiva rilevanza dell’istituto *de quo* nella fattispecie in esame, peraltro – come premesso – la Società istante eccepisce anche, in subordine, circa i criteri di quantificazione adottati dal Consulente del Comune nel redigere la perizia commissionata.

Trattasi di obiezioni (peraltro già trattate nel dettaglio dall’avveduto Consulente incaricato dall’Amministrazione con esauriente relazione integrativa del 28 ottobre 2022) che, in linea generale, si incentrano sull’argomento per cui, nel caso, stante la peculiare destinazione dell’intervento in variante di che trattasi - a discarica per il conferimento di rifiuti -, la variante medesima non si presterebbe ad una valorizzazione, quale quella invece effettuata, in termini di maggiore redditività della destinazione conseguita per quanto ne seguirà circa la fruttuosa gestione dell’impianto di smaltimento, segnatamente in raffronto alle più ricorrenti e tradizionali ipotesi di interventi edilizi in variante, volti in particolare a realizzare edifici destinati o alla compravendita o alla locazione.

Senza la presunzione di addentrarsi con competenza in tematiche più strettamente tecnico-estimative - ma onde offrire comunque un apporto che confido utile -, rilevo come il contributo *de quo*, anche in quanto – come visto – istituto di carattere generale valevole per ogni intervento soggetto a titolo edilizio che sottenda una variante urbanistica parziale, ben possa (ed anzi debba, pena un evidente danno erariale) essere applicato anche a casi (peraltro solo relativamente) speciali quali quello in esame, non di interventi edilizi tradizionali, ma di approvazione in variante di impianti *lato sensu* produttivi. Impianti, quelli indicati, la cui approvazione, costruzione e gestione, del resto, non pare dubbio possa dar luogo ugualmente, al pari dei (se non ancor di più rispetto ai) più tradizionali interventi di edilizia abitativa o commerciale, ad un saliente beneficio economico per il soggetto privato promotore, vale a dire a quella condizione di accrescimento *lato*

sensu patrimoniale che è il presupposto di fondo a cui si connettono i già più volte sottolineati intenti perequativi sottesi all'istituto *de quo*.

D'altro canto, se è noto che il contributo straordinario, dal punto di vista della sua quantificazione, è correttamente determinato, sul piano estimativo tenendo conto del differente «*valore di trasformazione*» delle aree interessate prima e dopo la variante urbanistica, non pare dubbio che tale differenziale concettualmente esista anche nei casi quali quello in esame e che lo stesso sia dato proprio dalla diversa e maggiore redditività potenziale del bene indotta dalla variante richiesta ed accordata (ovviamente tenendo conto, in detrazione, delle spese da sostenersi per dar luogo all'attività autorizzata, delle quali nel caso ha correttamente tenuto conto il Consulente incaricato).

Già in una circoscritta ottica solo logico-giuridica pare quindi potersi concludere per l'infondatezza anche delle obiezioni mosse dalla Società circa le modalità di quantificazione in concreto del contributo.

7. Solo per completezza giova in ultimo ricordare come il contributo *de quo*:
a) vada determinato dal Comune con atto amministrativo autoritativo, mediante un motivato provvedimento tecnico-discrezionale, come tale di competenza dirigenziale (o del funzionario apicale preposto), ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 e s.m. (v. la già citata T.A.R. Liguria, Sez. II, 3 marzo 2022, n. 176, dove, nel dichiarare l'incompetenza del Sindaco alla decisione, si legge «*Come già precisato, la gravata nota sindacale non configura mera comunicazione della quantificazione del contributo straordinario di costruzione effettuata dall'Agenzia delle entrate, ma costituisce il provvedimento di amministrazione attiva adottato dal competente Ente locale sul presupposto della perizia di stima trasmessa dall'Agenzia medesima. Non può esservi dubbio che, in virtù del principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali di cui all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali), la competenza ad adottare*

questo tipo di atto spetti ai dirigenti comunali (ovvero, nei comuni sprovvisti della qualifica dirigenziale, dei responsabili degli uffici e dei servizi) e non al sindaco, trattandosi di tipico potere gestionale che presuppone unicamente valutazioni di tipo tecnico»).

Ovviamente, a fronte di tale determinazione, la Società destinataria ben potrà eventualmente attivare le pertinenti tutele giudiziali, sia sull'*an* che sul *quantum debeatur* del contributo straordinario, in ossequio agli artt. 24 e 113 Cost.. Questo in sede di giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- b) nel caso in esame vada, per legge, determinato e corrisposto prima del rilascio dell'atto autorizzatorio regionale, che costituisce anche titolo edilizio (v. art. 27 *bis*, comma 7, del D.Lgs. n. 152 del 2006), in ossequio al chiaro disposto dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2008 (secondo cui, come già sottolineato, lo stesso va corrisposto «in unica soluzione al momento del rilascio del titolo edilizio»). Di conseguenza, la Regione Liguria non potrà definire positivamente il procedimento e rendere efficace il provvedimento finale di cui all'art. 27 *bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006, avente anche funzione di immediata e sufficiente legittimazione edilizia, in assenza della definitiva quantificazione del contributo *de quo* e del suo versamento (pena un evidente possibile danno erariale).

Del resto, trattasi di conclusione che è da presumersi venga condivisa dalla Regione, a quanto si può desumere dall'indicato precedente di cui alla citata Sentenza T.A.R. Liguria, Sez. II, 3 marzo 2022, n. 176, inerente – come visto – ad un impianto di smaltimento approvato nel Comune di Vezzano Ligure ai sensi del medesimo art. 27 *bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006 e in cui si cita - al riguardo - un provvedimento in tal senso «*ex art. 27 bis, d.lgs. n. 152/2006, adottato dal Direttore Generale ambiente e protezione civile della Regione Liguria in data 17 aprile 2021*»); precedente, quello indicato, che non si vede perché dovrebbe

essere oggi disatteso negli analoghi casi riguardanti le due discariche in esame, site nel territorio del Comune di Vado Ligure.

Confidando nell'utilità dei suesposti chiarimenti, rimango a disposizione per il prosieguo e, con l'occasione, porgo cordiali saluti.

Avv. Paolo Gaggero

